

STATUTO

SHIBBOLETH COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA PETRELLA ERRICO
9

Numero REA: MI - 2691141

Codice fiscale: 12900400966

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come per legge previsto, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni.

4.) Il capitale sociale è di euro 1.000 (mille), sottoscritto dalla signora BAGGIO CORRADI Allegra per euro 250 (duecentocinquanta) e da tutti gli altri soci per euro 150 (centocinquanta) ciascuno, il tutto versato prima d'ora per contanti all'eligendo Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dà quietanza.

5.) La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

6.) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

7.) Viene nominato un Consiglio di Amministrazione in carica tre esercizi, e quindi fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio al 31 dicembre 2025, composto dai soci BAGGIO CORRADI Allegra, quale Presidente, BOLLATI Ilaria, PEACH Alice, PACCINI Sebastiano, BRADBURNE James Michael e BRITTON Clive.

8.) La società è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, da me letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato e firmato con me notaio, viene allegato al presente atto sotto "A", da me letto ai comparenti, quale sua parte integrante e sostanziale.

9.) Le spese della costituzione della società ammontano a circa euro 1.800 (milleottocento), a carico della società.

10.) Si richiede la iscrizione della cooperativa all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente nella categoria delle cooperative sociali, gestione servizi e inserimento lavorativo (tipo A e B).

Il testè nominato legale rappresentante delega il notaio rogante per le relative formalità.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me fat-tane ai comparenti, che lo approvano e firmano con me notaio nei modi di legge, alle ore 16,30.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia per una pagina e parte della seconda.

FIRMATO: ALLEGRA BAGGIO CORRADI - CLIVE BRITTON - ALICE PEACH - JAMES MICHAEL BRADBURNE - ILARIA BOLLATI - SEBASTIANO PACCINI - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

.....

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 317348/63165

TITOLO I

ART. 1

È costituita la Società Cooperativa denominata

"Shibboleth Cooperativa Sociale O.N.L.U.S"

Qualora siano abrogate le disposizioni sulle organizzazioni

non lucrative di utilità sociale (D.lgs 460/1997), la denominazione della cooperativa non conterrà più l'acronimo "O.N.L.U.S."

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Milano.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora fossero superati i parametri, di cui all'art. 2519 c.c., si applicheranno alla cooperativa le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

la gestione di servizi educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni;

lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto b) della medesima legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei Soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di Soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente Statuto.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci con-

tratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Analogamente, per l'erogazione dei propri servizi, la cooperativa potrà svolgere la propria attività con soggetti non soci.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa può aderire, accettandone gli Statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si pone l'obiettivo di contribuire alla creazione di una società equa e solidale attraverso meccanismi di:

- integrazione ed inclusione di tutti gli abitanti della comunità locale, nazionale e internazionale senza discriminare di età, religione o identità nel mondo del lavoro tramite il mezzo editoriale;
- reintegrazione di categorie protette e/o svantaggiate all'interno del circuito lavorativo tramite canali e mezzi socioculturali e più specificamente tramite il libro;
- informazione, comunicazione, creazione di dibattito e discussione intorno a tematiche di rilevanza sociale tramite il mezzo artistico e culturale, sia digitale che analogico con un focus sul libro;
- formazione scolastica, ricreativa e lavorativa in chiave transdisciplinare, multimediale e plurilinguistica tramite il mezzo editoriale;
- innovazione nei settori cultura, curatela, agricoltura, educazione, ricreazione e arte tramite il mezzo editoriale;
- sensibilizzazione rispetto alle difficoltà e le implicazioni materiali e immateriali delle condizioni di svantaggio che affliggono individui emarginati, appartenenti a mi-

noranze di qualsivoglia natura, in procinto di reinserirsi nel mondo del lavoro dopo esperienze di detenzione, riabilitazione e/o ri-orientamento professionale tramite il mezzo editoriale;

- ideazione, realizzazione, comunicazione, curatela ed organizzazione di ogni possibile attività legata ad eventi, laboratori, esposizioni, manifestazioni, festival, progetti, palinsesti, congressi, biennali, triennali, quadriennali, convegni, simposi, ricerche, rassegne, studi, pubblicazioni, siti web, newsletter, pubblicazioni, produzioni audiovisive, servizi culturali e/o commerciali e simili a scopo e/o sfondo sociale tramite il mezzo editoriale;

- prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica nonché attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico tramite il mezzo editoriale;

- promozione di iniziative che facilitino o realizzino progetti atti a migliorare tramite mezzi creativi e/o artistici, materiali e/o immateriali, analogici e/o digitali, il binomio salute/cultura, specialmente in riferimento a fasce deboli o indebolite da ostacoli e complicazioni socioeconomiche e/o di natura medica tramite il mezzo editoriale;

- facilitazione a livello locale, nazionale e internazionale di attività formative e ricreative per i giovani e le categorie svantaggiate atte a favorire la volontà e la capacità di comprensione e collaborazione internazionale tra i singoli, i gruppi e i popoli nonché promozione delle pari opportunità tra i sessi tramite il mezzo editoriale;

- collaborazione con organizzazioni, cooperative e/o istituzioni attive nel settore della ricerca, della sensibilizzazione e dello sviluppo accademico, industriale, agroalimentare e dell'intrattenimento (teatro, musica, cinema, rassegne, premi, festival e simili) a livello locale, nazionale e internazionale tramite il mezzo editoriale;

- alleggerimento a vantaggio di nuclei familiari e/o guardiani, associazioni e/o istituzioni private e/o pubbliche votati al sociale tramite attività di diversa natura artistica e/o culturale tramite il mezzo editoriale;

- coinvolgimento nelle attività della cooperativa di giovani professionisti o aspiranti tali al fine di offrire lavoro ed esperienze di crescita lavorativa nonché imprenditoriale nei settori della cultura, dell'editoria, dell'arte e della ricreazione, specialmente in sinergia con aziende e istituzioni accademiche locali, nazionali e internazionali e con l'obiettivo di stabilire un dialogo tra il tessuto sociale del territorio e circuiti altri a livello globale tramite il mezzo editoriale.

Inoltre, la cooperativa si occuperà di formazione, in particolare, attraverso l'attività di collaborazione con istituti scolastici pubblici e/o privati, enti locali, nazionali e/o

internazionali votati allo sviluppo della cultura, degli interessi bibliofili, biblio-economici, archivistici, collezionistici, artistici, museali, espositivi, curatoriali, editoriali, accademici, medici, psichiatrici, pedagogici, geriatrici, detentivi, agroalimentari, commerciali, manifatturieri, artigianali, palliativi, riabilitativi e direttamente coinvolti con attività affini alle cosiddette categorie protette.

L'obiettivo cooperativo viene raggiunto a livello comunale, regionale, nazionale e internazionale, in particolar modo attraverso la realizzazione e la partecipazione a progetti di educazione e iniziative varie di interesse culturale nel settore del tempo libero, dell'istruzione e del sociale, attraverso ed a favore di persone di tutte le fasce di età, con tutti i tipi di abilità fisiche e/o cognitive, senza alcun discrimine di età, identificazione identitaria, religione e/o condizioni socio-economiche.

ART. 4

Per realizzare lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3, comma 1 (*attività di tipo a*) del presente statuto, la cooperativa intende svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. attività editoriale di qualsiasi genere, in particolare, la pubblicazione di riviste, giornali, atti, libri, volumi, opuscoli, cataloghi, siti internet, poster, manifesti e pagine web, prodotti in proprio o per conto di terzi;
2. promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi, stage, mostre, dibattiti, simposi, tavole rotonde, laboratori e iniziative culturali e/o pedagogiche di qualsiasi genere;
3. formazione scolastica e lavorativa che favorisca processi di integrazione ed inclusione di tutti gli abitanti della comunità al fine di contrastare meccanismi discriminatori nella società e sul luogo di lavoro;
4. organizzazione, gestione, coordinamento e curatela di eventi culturali e attività di formazione, di networking, di promozione, di mediazione e di dialogo;
5. consulenza, progettazione e sviluppo di progetti partecipati con e per le comunità del territorio, nazionali e/o internazionali;
6. promozione e diffusione di una cultura dell'innovazione sociale attraverso attività di studio e ricerca socioculturale nonché partecipazione ad attività e/o iniziative comunitarie per la scuola come PON e DAD;
7. progettazione di politiche culturali e promozione della convivenza e coesione sociale;
8. promozione, organizzazione e gestione di attività di design, comunicazione e marketing in chiave indipendente;
9. catalogazione e archiviazione di testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche ed artistiche, produzioni cinematografiche

che, audiovisive ecc. prodotte, donate oppure acquisite dalla cooperativa per la fruizione pubblica degli stessi;

10. progettazione di attività di ricerca, residenza, esposizione e curatela, che promuovano la complementarità tra cultura, industria, turismo, scienza e arte (pittura, scultura, musica, installazione, performance, teatro e affini) nell'ottica dell'interdisciplinarietà e della multimedialità;

11. produzione e ideazione in ambito di design, fotografia, arti visive e/o plastiche nonché grafica dell'immagine e del testo legato a progetti di arte e cultura e/o settori affini altresì che la stampa, la riproduzione, la fotocomposizione, lo sviluppo analogico in sede di camera oscura, la stampa su supporti tessili tramite tecniche quali serigrafia e simili;

12. consultazione, archiviazione, catalogazione, indicizzazione e digitalizzazione di materiale archivistico, cartaceo e digitale di libri prodotti dalla o tramite la cooperativa nonché di qualsiasi altro contenuto analogico e digitale facente parte integrante dell'archivio e della biblioteca della cooperativa stessa;

13. revisione, redazione, editing e traduzione di testi, bozze, saggi, libri e/o contenuto scritto digitale e analogico affine alle attività perseguite dalla cooperativa in ambito artistico, critico, sociale, curatoriale, ricreativo e artistico.

Per realizzare lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3, comma 1 (*attività di tipo b*) del presente statuto, la cooperativa intende svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. produzione, assemblaggio, riparazione e confezionamento di prodotti di naturale editoriale con ogni tipo di materiale nuovo, riciclato e/o riciclabile nonché produzione, commercializzazione e gestione di punti vendita dei prodotti della cooperativa e dei suoi soci;

2. promozione, gestione, curatela, commissione e/o organizzazione di attività atte a promuovere la salute mentale tramite esercizio fisico, laboratori pedagogici, imprese culturali e iniziative di carattere pedagogico con enti pubblici e/o partner privati imperniate sull'attività editoriale svolta dalla cooperativa;

3. commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso, gestione di un punto vendita e commercio on line di prodotti, manufatti, materiale digitale e analogico, nonché audiovisivo e/o musicale legato alla produzione editoriale della cooperativa. La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione e-

semplificativa:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
- d) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai pa-

rametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere altresì ammessi coloro, che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

Laddove sussista un interesse specifico, possono essere ammessi in qualità di soci altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali, aziendali e territoriali, enti di assistenza, fondazioni, enti morali, società ed altre persone giuridiche.

Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Sono soci lavoratori coloro che prestano attività di lavoro remunerato.

Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 6 Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali per quanto riguarda i soci lavoratori;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona

fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;

- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 Obblighi dei soci

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
 - c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
 - d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.
- Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci lavoratori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8 Divieti

È fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore. E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9 Categoria speciale di iscrizione

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-

li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
 3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari.
- Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 11 Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

ART. 12 Esclusione

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 13 Provvedimenti

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14 Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato da inoltrarsi entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall' art. 2535 del codice civile.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART.15 Morte del socio

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART.16 Liquidazione degli eredi

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall' art. 2535 del codice civile.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e

quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO VI
REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 17

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve obbligatorie per legge sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modifica dello statuto.

TITOLO VII
DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA
E REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 18

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 19

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea. Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità. È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VIII
STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art 21 Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente con-

seguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

Art 22 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni

dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società

Art. 23 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove di capitale.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

ART. 24 Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di almeno Euro 150 (centocinquanta);

2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;

3) dalle azioni di socio sovventore e di partecipazione cooperativa di euro 150 (centocinquanta) ciascuna;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art.25

Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Le azioni possedute dai soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sovventore sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Art. 26

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compiliarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-

lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514;

f) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera h) dell'art. 23.

L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) e) f) e g), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), è devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ART. 27

Sono organi della società:

- a) Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 28

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano

almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione della delega di rappresentanza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, o per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.

ART. 29

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, o tramite PEC contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, e mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 30

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 31

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 32

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni dieci azioni possedute, fine ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci, tale ragguaglio avviene in caso di eccedenza di tale limite con proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, che potrà essere quindi anche inferiore alla unità. Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità. Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

AMMINISTRATORI

ART. 33

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

All'atto di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- 2) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- 5) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- 6) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- 7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
- 8) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
- 9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
- 10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
- 11) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
- 12) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;
- 13) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.
- 14) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica
- 15) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza

mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 34 Sostituzioni

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

IL PRESIDENTE

ART. 35

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 36

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 primo comma C.C., un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa vigente.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 37

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 38

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ovvero qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clauso-

la, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Milano che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Le controversie non risolte tramite la conciliazione, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della CCIAA del luogo ove ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 40

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: ALLEGRA BAGGIO CORRADI - CLIVE BRITTON - ALICE